

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 671/RE DEL 11 AGOSTO 2022

Pratica n. 2309/RE del 11/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 330 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Omero Quarantotti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☒

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	RESPONSABILE P.O. Dott.ssa Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA A. I. Avv. Maria Raffaella Bellantone
F.to Eurosia Bonci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE Dott.ssa Sandra Cossa			DIRIGENTE DI AREA Dott.ssa Elisabetta Caldani	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 671/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 11/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 671/RE DEL 11 AGOSTO 2022

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 330 sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Omero Quarantotti ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A. I.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;
- VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli adempimenti conseguenti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 19 Luglio 2022, n. 584/RE, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione

del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – Bilancio 2022/2024";

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, con le quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, rispettivamente il "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ", e la "Integrazione al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato approvato, il "Rendiconto di gestione per l'annualità 2021;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 30 maggio 1955, rep. n. 2455, registrato a Viterbo il 14 giugno 1955, al n. 3978, Vol. 189 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 20 giugno 1955, al n. 3522 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di

riservato dominio, al sig. Omero Quarantotti, nato a Tuscania il 2 agosto 1915, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 330, sito in Comune di Tuscania, località Doganelle, della superficie di ha 02.06.20, distinto in catasto alla Sez. 6 con i mappali nn. 99/2/d – 86/2/e, confinante con le quote 329, 332, 331 e accesso. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1953;

ATTESO che, con atto a rogito avv. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 9 febbraio 1979, rep. n. 47072, registrato a Roma il 26 febbraio 1979, al n. 2442, Vol. 730 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo il 9 marzo 1979, al n. 1988 del Registro Particolare, l'ERSAL – Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, in attuazione della legge 29 maggio 1967, n. 379, in deroga all'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e in adempimento della deliberazione n. 256/CS/0162 del 20 marzo 1978, ha concesso, al sig. Omero Quarantotti, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione, in unica soluzione, della quota n. 330, sita in Comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 68, particella 25 per la superficie di ha 02.08.50;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, del 31 ottobre 1980, rep. n. 55574, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 28 novembre 1980, al n. 9624 del Registro Formalità, il sig. Omero Quarantotti, previa deliberazione ERSAL - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio, n. 9/CE, del 4 luglio 1980, con la quale l'Ente ha rinunciato ad avvalersi del diritto di prelazione, ha venduto il fondo in argomento al sig. Renato Bartolacci, nato a Tuscania il 4 gennaio 1923, per il quale, l'ERSAL, ai sensi dell'art. 9 della legge 29 maggio 1967, n. 379, con nota in data 27 ottobre 1980, protocollo n. 2474, ha rilasciato l'attestazione di qualifica all'acquisto, essendo in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 379/67;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, dell'8 novembre 1985, rep. n. 85181 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 9 dicembre 1985, al n. 10183 del Registro Particolare, il sig. Renato Bartolacci, ha venduto, alla sig.ra Anna Piasini, nata a Roma il 6 febbraio 1949, la quale ha accettato ed acquistato, una porzione del fondo costituente la quota 330;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 18 luglio 1986, rep. n. 52528, registrato a Viterbo il 1° agosto 1986, al n. 6513 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 25 luglio 1986, al n. 7027 del Registro Particolare, la sig.ra Anna Piasini, ha venduto, al sig. Massimo Lippi, nato a Tuscania il 17 novembre 1947, il quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito da una porzione della quota n. 330;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Luciano D'Alessandro, notaio in Viterbo, del 16 settembre 1999, rep. n. 328174, registrato a Viterbo il 1° ottobre 1999, al n. 5561 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 28 settembre 1999, al n. 9276 del Registro Particolare, il sig. Massimo Lippi, ha venduto, alla sig.ra Aurelia Romanò, nata ad Ardore il 22 ottobre 1925, la quale ha accettato ed acquistato il terreno sito in Comune di Tuscania, costituito da una porzione della quota n. 330;

CONSTATATO che, a seguito del decesso della sig.ra Aurelia Romanò, avvenuto in data 23 gennaio 2022, con dichiarazione di successione testamentaria registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, il giorno 25 febbraio 2022, al n. 83100, Volume 88888, sono stati dichiarati eredi del de cuius i sigg. Antonio Armando Romanò, nato ad Ardore il 26 gennaio 1951 ed Antonio Ardore, nato a Tuscania il 20 aprile 1963;

PRESO ATTO che, il sig. Antonio Romanò, con istanza del 21 marzo 2022, protocollo n. 2541, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del funzionario tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni "allegato A" e "allegato 1", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Omero Quarantotti, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, del 30 maggio 1955, rep. n. 2455, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Tuscania al foglio 68, particella 25 per la superficie di ha 02.08.50, costituente la quota n. 330, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI
PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE,
PROCEDURE CONSIP E MEPA**
P.L. Rapporto con gli assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Omero Quarantotti, nato a Tuscania il 2 agosto 1915;

Matricola: n.1195/V;

Contratto: del 30 maggio 1955, rep. n. 2455

Quota: n. 330, sita in Comune di Tuscania, località Doganelle, di ha 02.08.50;

Dati Catastali: foglio 68, particella 25;

Confini: quote 329, 332, 331 e accesso.

Il sig. Antonio Romanò, con istanza del 21 marzo 2022, protocollo n. 2541, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 330 sita in Comune di Tuscania, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 23 aprile 2022, redatta dal Funzionario Tecnico Incaricato, dott. pian. Fabrizio Limiti (nota n. 1360 del 7 luglio 2021), che si allega alla presente determinazione. (All.1)

Il fondo è stato oggetto del frazionamento, protocollo n.1524.F01/1986, in atti dal 20 gennaio 1989, eseguito ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma. Lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile della matricola n. 1195/V, risultante dalla verifica della documentazione presente negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 8 agosto 2022

ISTRUTTORE
Eurosia Bonci
f.to Eurosia Bonci



Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti

All. 1

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: relazione tecnica, ai fini della cancellazione vincolo di riservato gravante sulla quota n. 330, sita in Comune di Tuscania, assegnata al sig. Quarontotti Omero, distinta in catasto al foglio 68, particella 25 per la superficie di ha 02.08.50.

A seguito di consultazione dei documenti catastali e delle pratiche in possesso presso questo Ufficio si rileva che:

Sul fondo catastalmente sopra descritto, non si rilevano servitù a favore di ARSIAL, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. La particella 25 è stata oggetto di frazionamento in data 20/01/1989 (prot. n. 1524.F01/1986)

Viterbo, 23/04/2022

Il Funzionario Tecnico Incaricato
Dott. Pian. Fabrizio Lenti

